

Start-up innovative, pass facilitati per le agevolazioni

Pagine a cura
DI BRUNO PAGAMICI

Apertura del ministero dello sviluppo economico sulle condizioni di agevolabilità delle start-up innovative. I requisiti «alternativi» (spese di ricerca, personale qualificato, diritti di privativa) possono mutare anche dopo l'iscrizione presso la sezione speciale del registro imprese, mentre possono essere start-up anche quelle titolari della licenza d'uso su un brevetto in corso di riconoscimento e le società licenziatricie dell'opera dell'ingegno. È quanto chiarito dal Mise con la recente pubblicazione dei pareri nn. 218415 e 218430 del 29 ottobre 2015 e n. 222631 del 3 novembre 2015, con i quali sono stati sciolti alcuni dubbi operativi ed è stato reso meno rigido l'accesso al regime agevolativo delle start-up innovative, la cui disciplina è stata introdotta nel nostro ordinamento dal dl 179/2012 e modificata sia con il dl 76/2013 che con il dl 3/2015 (Investment compact).

I chiarimenti sui requisiti. L'art. 25, comma 2, definisce la start-up innovativa come la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema

multilaterale di negoziazione, in possesso di tutti i requisiti «obbligatori», nonché almeno uno dei requisiti «alternativi».

In riferimento a tutti i requisiti alternativi ammessi (spese di ricerca e sviluppo uguali o superiori al 15% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione, impiego di dipendenti o collaboratori altamente qualificato, diritti di privativa industriale), con parere del 3 novembre 2015 n. 222631, il Mise ha precisato che è possibile la mutazione degli stessi in un momento suc-

cessivo all'iscrizione presso la sezione speciale, purché risulti verificata continuativamente, durante la permanenza nella sezione speciale del registro imprese, la presenza di almeno uno dei requisiti citati.

Personale «altamente qualificato». Il requisito alternativo previsto dall'art. 25, comma 2, lettera h), punto 2 del dl 179/2012 richiede che la società per iscriversi alla sezione speciale e assumere la qualifica di start-up innovativa può dimostrare di impiegare

come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo:

- in misura uguale o superiore a un terzo della forza lavoro complessiva, personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero;

- ovvero, in misura uguale o superiore a due terzi della for-

Cosa prevede l'Investment Compact

Il decreto ha esteso a 60 mesi (precedentemente erano previsti 48 mesi) del limite temporale entro il quale una società può essere considerata start-up innovativa, e quindi godere di tutte le agevolazioni previste dal legislatore

Il decreto ha elevato da 4 a 5 anni il periodo massimo di esonero dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio

Il decreto all'art. 4, comma 10-bis, ha introdotto la possibilità di costituire la start-up innovativa con firma digitale senza coinvolgere il notaio. L'atto costitutivo e le successive modifiche societarie potranno pertanto essere redatti oltre che atto pubblico anche per atto sottoscritto con firma digitale

Il decreto ha innalzato da 15.000 a 50.000 euro la soglia oltre cui scatta l'obbligo di apposizione del visto di conformità per la compensazione orizzontale dei crediti Iva

za lavoro complessiva, personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'art. 3 del dm 22 ottobre 2004 n. 270.

In merito a tale requisito, l'Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 87/E del 14 ottobre 2014, ha chiarito che, ai fini della verifica della percentuale di un terzo o di due terzi:

- il calcolo deve essere eseguito «per teste» e non in base alla remunerazione;

- rientra, in linea generale, qualsiasi lavoratore percipiente un reddito di lavoro dipendente, ovvero a questo assimilato;

- i soci amministratori possono considerarsi come forza lavoro soltanto se anche soci-lavoratori o comunque aventi un impiego retribuito nella società «a qualunque titolo» (sull'argomento il Mise si era precedentemente espresso con parere n. 147538/2014). Al contrario, qualora gli stessi avessero la sola amministrazione della società ma non fossero in essa impiegati, non potrebbero essere considerati tra la forza lavoro;

- gli stagisti possono essere considerati forza lavoro solo se retribuiti;

- i consulenti esterni titolari di partita Iva non possono essere annoverati tra i dipendenti né possono considerarsi collaboratori «impegnati» nella società.